

| | | |
|---|---|---|
|  |  |  |
| <p>ASSOCIAZIONE BORGHİ AUTENTICI D'ITALIA</p> <p>Viale Matteotti n.49 - 43039 Salsomaggiore Terme (PR) Tel. 0524 587185 Fax 0524 580034</p> <p>C.F. 95108270653 E-mail: associazione@borghiautenticitalia.it - www.borghiautenticitalia.it/bai</p> | <p>COMUNE DI MODOLO PROVINCIA DI ORISTANO</p> <p>Via Roma n. 76, 08019 – Modolo (OR)</p> <p>F. e P. I. 00161500913</p> <p>Tel. 0785/35666 – Fax. 0785/35378</p> <p>www.comune.modolo.or.it</p> <p>info@pec.comune.modolo.nu.it</p> | <p>UNIONE DI COMUNI “DELLA PLANARGIA E DEL MONTIFERRU OCCIDENTALE”</p> <p>Via Azuni angolo Via Ciusa– 08013 Bosa (OR)</p> <p>C.F. e P.I.: 01295640914</p> <p>Tel. 0785/825110 – Fax 0785/373329</p> <p>www.unioneplamo.it</p> |

Prot. N. 3052

Ordinanza n. 7 del 22.11.2021

Oggetto: Ordinanza contingibile ed urgente, ai sensi di quanto disposto dall'art.50 comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii, - **divieto temporaneo di prelievo ed utilizzo dell'acqua erogata dalla casetta dell'acqua sita in via Roma fronte casa comunale.**

IL SINDACO

Premesso che in data odierna, con nota acquisita al n. 3049 del protocollo Comunale, il SIAN “zona centro” (Servizio Igiene degli Alimenti e delle Nutrizione), competente per Oristano, ha richiesto l'adozione di provvedimenti e disposto prescrizioni in conseguenza agli esiti delle analisi chimiche effettuate sulle acque prelevate, in data 16/11/2021, dalla casetta dell'acqua, sita in via Roma fronte casa comunale, da parte del laboratorio incaricato dal Comune di Modolo;

Rilevato che emerge la non rispondenza delle acque prelevate nel punto di prelievo suddetto ai parametri di cui D.L. 31/01, all. 1, parte C e in particolare l'art. 10 commi 1 e 2;

Richiamato l'art. 2 comma 1 lett. a) del Decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano” secondo il quale: per acque destinate al consumo umano si intendono quelle trattate o non trattate, destinate ad uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande o per gli altri usi domestici, a prescindere dalla loro origine, siano esse fornite tramite una rete di distribuzione, mediante cisterne, in bottiglie o in contenitori;

Visto il piano regionale di programmazione e coordinamento degli interventi in materia di controlli ufficiali degli alimenti – 2020-2022 di cui alla determina n. 647, prot. N. 17288 del 23.07.2020 della direzione generale della sanità, servizio sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare; Visto l'art. 50, comma 5 del D. Lgs. 267/2000 secondo il quale compete al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, adottare ordinanze contingibili ed urgenti;

Considerato:

- che l'ATS - Dipartimento della Prevenzione - ha richiesto a questo Comune, in qualità di Ente Gestore del servizio idrico, di comunicare le cause che hanno determinato la non conformità riscontrata sull'acqua erogata dalla casetta dell'acqua in questione nonché gli interventi previsti o posti in essere in maniera tempestiva, finalizzati al ripristino della qualità dell'acqua e all'informazione della popolazione interessata;
- che l'impianto di cui trattasi è affidato ad apposita ditta specializzata che risponde al nome di Aquemea srl - con sede in Iglesias - la quale è responsabile della necessaria manutenzione e del corretto e costante funzionamento dei macchinari ivi presenti, deputati all'erogazione di acqua perfettamente filtrata e depurata.
- che si rende per tanto necessario intervenire con determinazione sulla ditta incaricata di garantire con continuità il corretto funzionamento degli impianti presso la casetta dell'acqua di cui trattasi;

Considerato che, nelle more della verifica dell'efficacia degli interventi che saranno adottati dalla ditta incaricata, le acque di cui trattasi devono ritenersi non idonee per gli usi potabili, per l'incorporazione negli alimenti e/o come bevanda;

Ritenuta pertanto necessaria, ai sensi di quanto disposto dall'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii, di ordinare il divieto temporaneo di prelievo e utilizzo dell'acqua per usi potabili ed alimentari proveniente dalla casetta dell'acqua, sita in via Roma fronte casa comunale;

Visto:

- Lo Statuto Comunale attualmente in vigore;
- Il D. Lgs. n. 267/2000 – TUOEL e ss. mm. ii;
- Il D. Lgs. n. 31/2001

ORDINA

In virtù ed in forza dell'art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267/2000 e ss. mm. ii., il divieto temporaneo di utilizzo, per usi potabili, per l'incorporazione negli alimenti o come bevanda, dell'acqua erogata dalla casetta dell'acqua, sita a Modolo in via Roma fronte casa comunale;

DISPONE

Che la ditta Aquamea srl con sede a Iglesias - titolare della gestione e manutenzione della casetta dell'acqua sita a Modolo in via Roma fronte casa comunale - provveda senza indugio ad apportare tutti gli opportuni interventi al fine di ripristinare la normale salubrità dell'acqua erogata presso l'impianto in oggetto.

Che la presente ordinanza:

- sia trasmessa, a mezzo PEC, alla Ditta Aquamea srl con sede in Iglesias affinché ne abbia conoscenza diretta ed immediata.

- sia adeguatamente pubblicizzata sul sito istituzionale del Comune di Modolo, sull'Albo Comunale online dello stesso oltre che sulle bacheche sparse nel centro abitato;

DEMANDA

Agli uffici competenti la diffusione e la massima pubblicità della stessa nei luoghi maggiormente frequentati dell'abitato, in modo tale da rendere edotta la cittadinanza intera.

Avverso il presente provvedimento, può essere proposto ricorso:

- Entro 60 gg. dalla data di pubblicazione al TAR della Sardegna nei termini e con le modalità previsti dalla L. 1034/1971 e ss. mm. ii.
- Entro 120 giorni alla data di pubblicazione al Presidente della Repubblica nei termini e con le modalità previste dal D.P.R. 1199/1971 dalla data di notifica del presente atto.

Il Sindaco di Modolo
dr. Omar Aly Kamel Hassan